



Regolamento per l'istituzione e il cofinanziamento di borse di studio e incarichi di ricerca

(approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 18 febbraio 2026)

Articolo 1

1. Con il presente Regolamento, il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi quantitativi (d'ora in avanti DEMM), intende contribuire alla promozione di attività di ricerca di elevata qualità in tutte le aree scientifiche in esso presenti, nonché al migliore utilizzo delle risorse finanziarie disponibili in un quadro di programmazione integrato delle attività. In coerenza e nel rispetto di quanto definito dai Regolamenti di Ateneo vigenti in materia, il presente Regolamento disciplina le competenze, le attività e i criteri con i quali il DEMM realizza, sulla base di richieste formulate da docenti afferenti o da gruppi di afferenti al Dipartimento, il processo di istituzione e cofinanziamento di:
 - a) borse di studio "senior" ex art. 3 del Regolamento di Ateneo per l'istituzione e il conferimento di borse di studio per attività di ricerca;
 - b) incarichi di ricerca conferiti ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'istituzione e il conferimento di incarichi di ricerca di cui all'art. 22-ter della legge 30.12.2010, n. 240.

Articolo 2

1. Ogni anno il Direttore di Dipartimento, con avviso interno, avvia il processo finalizzato all'istituzione di borse di studio per attività di ricerca e di incarichi di ricerca cofinanziati dal Dipartimento.
2. Le richieste d'istituzione di borse di studio per attività di ricerca e di incarichi di ricerca, corredate di apposite schede/progetto e formulate secondo le prescrizioni dei rispettivi Regolamenti di Ateneo vigenti, possono essere presentate al Dipartimento da ogni afferente, o da gruppi di afferenti, attraverso un Responsabile scientifico del progetto.
3. Le eventuali richieste di proroga di borse di studio per attività di ricerca o di incarichi di ricerca in corso di svolgimento devono essere presentate al Direttore del Dipartimento dal Responsabile scientifico, secondo quanto previsto agli artt. 4 e 5.
4. La richiesta di istituzione e cofinanziamento di una borsa di studio o di un incarico di ricerca da parte del Responsabile scientifico è consentita solo per il SSD di appartenenza.
5. Ogni afferente al Dipartimento può presentare annualmente, in qualità di Responsabile scientifico di un progetto, una sola richiesta di cofinanziamento ai sensi del presente Regolamento.
6. I docenti appartenenti al SSD che hanno ottenuto una borsa di studio o un incarico di ricerca con il cofinanziamento del Dipartimento non possono assumere il ruolo di Responsabile scientifico di un altro progetto cofinanziato dal Dipartimento, ai sensi del presente Regolamento, fino a conclusione della borsa o dell'incarico, considerate anche le eventuali annualità di proroga previste dal successivo art. 4.
7. Il Dipartimento cofinanzia borse di studio per attività di ricerca e incarichi di ricerca di durata annuale e per un importo massimo, a lordo delle spese a carico dell'amministrazione, pari ad euro 28.000,00.
8. Le richieste formulate per l'istituzione di borse di studio o di incarichi di ricerca, cofinanziati per almeno il 90% dei costi complessivi con risorse proprie anche di più proponenti, o con il



concorso di risorse di soggetti esterni al Dipartimento, sono sottoposte direttamente all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.

9. Le richieste formulate per l'istituzione di borse di studio e di incarichi di ricerca, rispetto alle quali non è garantita la quota di cofinanziamento prevista nel comma precedente, ma che siano cofinanziate per almeno il 30% dei costi totali, sono sottoposte ad un processo di valutazione che si conclude con una graduatoria secondo le modalità previste nell'articolo successivo.

Articolo 3

1. Le procedure e i criteri di valutazione di cui al presente articolo si applicano indistintamente alle richieste di istituzione e cofinanziamento di borse di studio e di incarichi di ricerca.
2. La valutazione delle richieste è istruita dal Comitato per la ricerca del Dipartimento sotto la supervisione del Direttore di Dipartimento.
3. Il Responsabile scientifico che abbia già beneficiato di un cofinanziamento nell'anno precedente può presentare una nuova richiesta, o un rinnovo, solo qualora il titolare della borsa o dell'incarico di ricerca abbia prodotto, nel medesimo anno, uno o più contributi scientifici, pertinenti al SSD del richiedente, realizzati in collaborazione con uno o più docenti afferenti al DEMM, che risultino coautore.

Ai fini della valutazione, sono considerati validi:

- per i *settori non bibliometrici*, gli articoli pubblicati (o accettati per la pubblicazione) su riviste di fascia A;
- per i *settori bibliometrici*, gli articoli pubblicati (o accettati per la pubblicazione) su riviste indicizzate Scopus o Web of Science (WoS) collocate, nell'anno di pubblicazione, nei quartili Q1 o Q2.

In entrambi i casi il richiedente è tenuto a fornire l'articolo pubblicato oppure la prova formale di avvenuta accettazione del contributo scientifico.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, la valutazione delle richieste avviene attraverso l'utilizzo congiunto di 3 fattori di valutazione descritti a seguire. Ogni fattore determina l'attribuzione di un punteggio parziale alla singola richiesta.

FATTORE DI VALUTAZIONE (F1): Quota di cofinanziamento

Per ogni richiesta viene considerata l'entità del cofinanziamento da parte dei docenti del Dipartimento o di soggetti esterni che aderiscono al progetto. Ad ogni richiesta viene attribuito un punteggio, da 1 a 5, in base alla percentuale di cofinanziamento così come indicato dalla tabella 1.

Tabella 1. Punteggi attribuibili a F1

Quota di cofinanziamento	Punteggio
30 - 50%	1
51 - 60%	2
61 - 70%	3
71 - 80%	4
81 - 89%	5



FATTORE DI VALUTAZIONE 2 (F2): Valutazione dell'attività di ricerca del Responsabile scientifico.

Per il calcolo di tale fattore, si fa riferimento ai criteri adottati dal Dipartimenti DEMM per la valutazione della ricerca, così come indicato nella tabella 2.

Tabella 2. Punteggi attribuibili a F2

Quintile Area di riferimento	Punteggio
1	5
2	4
3	3
4	2
5	1

I quintili sono calcolati basandosi sugli ultimi dati disponibili per la valutazione della ricerca, e differenziate per le due aree GA12 e GA13.

FATTORE DI VALUTAZIONE 3 (F3): Fabbisogno Didattico del Settore Scientifico-Disciplinare (SSD) del Responsabile Scientifico

Per ciascuna richiesta di cofinanziamento viene attribuito un punteggio sulla base del fabbisogno didattico. Il relativo indicatore, per ciascun SSD, è dato dalla differenza tra la domanda e l'offerta di didattica assistita da erogare, tenuto conto della più recente offerta formativa programmata e degli afferenti al SSD, distinti per professori e ricercatori. La domanda di didattica da erogare (D) è calcolata considerando il numero di ore di didattica frontale previsto per ciascun SSD presente nell'offerta programmata. Se l'attività formativa è qualificata dal regolamento dei piani di studi come "obbligatoria con opzione di scelta", il relativo monte-ore è diviso per il numero di insegnamenti rispetto ai quali è in opzione. L'offerta di didattica da erogare (O) si calcola tenendo conto del carico didattico convenzionalmente attribuito a ciascun professore e ricercatore afferente al SSD, come di seguito indicato:

- professori di I e di II fascia: 120 ore;
- ricercatori a tempo determinato: 48 ore.

Il fabbisogno (F) di ciascun settore scientifico-disciplinare viene calcolato come segue:

$$F2 = D - O.$$

L'indicatore viene normalizzato nell'intervallo 0-5.

5. Allo scopo di consentire la migliore e la più ampia distribuzione delle risorse disponibili per l'attivazione di borse di studio e di incarichi di ricerca, nel rispetto dei principi d'incentivazione della qualità della ricerca e delle pari opportunità per tutti i componenti del Dipartimento nell'accesso a tali risorse, i 3 fattori di valutazione descritti in precedenza sono



corretti con altrettanti coefficienti di ponderazione (α_1 , α_2 , α_3) la cui somma è pari a 1, (tabella 3).

Tabella 3. Coefficienti di ponderazione per F1, F2, F3

α_1 : 0.50
α_2 : 0.30
α_3 : 0.20

6. Il calcolo del punteggio complessivo finale attribuito a ogni richiesta è effettuato secondo la formula che segue:

$$V = \alpha_1 F1 + \alpha_2 F2 + \alpha_3 F$$

Il punteggio massimo è pari a 5

7. Nel caso di parità di punteggio per due o più richieste di istituzione di borse di studio o incarichi di ricerca si dà priorità a quelle richieste che mostrano punteggi parziali maggiori per i fattori che hanno un coefficiente di ponderazione più rilevante, ossia nell'ordine α_1 , α_2 e α_3 .
8. La graduatoria formulata al termine del processo istruttorio è sottoposta dal Direttore di Dipartimento all'approvazione dal Consiglio di Dipartimento. Una volta approvata dal Consiglio di Dipartimento la graduatoria resta in vigore per un anno e viene utilizzata nel caso si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie. I SSD utilmente classificati in graduatoria, in relazione alle risorse finanziarie complessive messe a disposizione annualmente per le borse di studio e gli incarichi di ricerca dall'Ateneo, integrate con le quote di cofinanziamento riportate nelle richieste formulate dai Responsabili scientifici, vengono indicati dal Direttore all'Amministrazione per l'indizione di un bando unico per le borse di studio senior per attività di Ricerca e di un bando unico per gli incarichi di ricerca.

Articolo 4

Le borse di studio per attività di ricerca e gli incarichi di ricerca cofinanziati dal Dipartimento hanno una durata annuale e sono prorogabili su richiesta del Responsabile scientifico per due volte per una durata complessiva di tre anni. La proroga può essere concessa se la quota di cofinanziamento per ogni anno di proroga è almeno pari a quella che ha consentito l'attribuzione della borsa di studio nel primo anno.

Articolo 5

La richiesta di proroga, nel rispetto della condizione di cofinanziamento, ha priorità nell'impegno delle risorse disponibili annualmente. Pertanto, ogni anno, una quota delle risorse disponibili è attribuita alle borse e agli incarichi di ricerca in proroga. La quota residua di risorse è assegnata alle richieste presentate dagli afferenti nel rispetto della graduatoria che risulterà dall'applicazione della procedura prevista nel presente Regolamento.

La proroga deve essere formalmente richiesta al Direttore dal Responsabile scientifico almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del contratto, con la dichiarazione di disponibilità della relativa quota di cofinanziamento.



Articolo 6

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia ai Regolamenti di Ateneo vigenti in materia.